

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LATINA

REGOLAMENTO
della SOTTOSEZIONE di APRILIA



INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- Art. 1 Denominazione e durata
- Art. 2 Natura

SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 Scopi
- Art. 4 Locali sede

TITOLO II

SOCI

- Art. 5 Soci
- Art. 6 Ammissione
- Art. 7 Quota associativa
- Art. 8 Durata
- Art. 9 Dimissioni
- Art. 10 Perdita della qualità di Socio
- Art. 11 Sanzioni disciplinari
- Art. 12 Ricorsi

TITOLO III

SOTTOSEZIONI

- Art. 13 Organi della Sottosezione

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 14 Assemblea
- Art. 15 Convocazione
- Art. 16 Partecipazione
- Art. 17 Presidente e Segretario dell'Assemblea
- Art. 18 Deliberazioni

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 19 Composizione e funzioni
- Art. 20 Durata e scioglimento
- Art. 21 Convocazione
- Art. 22 Modalità di Convocazione

REGGENTE

- Art. 23 Compiti del Reggente

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 Compiti del Tesoriere

Art. 25 Compiti del Segretario

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 Condizione di eleggibilità

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI e SCUOLE

Art. 28 Commissioni, Gruppi e Scuole

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 30 Patrimonio

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 Esercizio Sociale

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 32 Tentativo di conciliazione

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano
ed entrata in vigore

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

E' costituita, in data __/__/1992, con sede legale in Aprilia, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sottosezione di Aprilia struttura periferica del Club Alpino Italiano – Sezione di Latina, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e gestionale. Non ha autonomia patrimoniale ma, per l'espletamento della propria attività, può richiedere contributi ad Enti esterni e quote a copertura delle spese organizzative e gestionali ai partecipanti alle proprie attività. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano ed a quelli della Sezione di Latina.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni e Sottosezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni e Sottosezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
 - i) a pubblicare il periodico sottosezionale denominato “ _ _ _ _ _ ” del quale è editrice e proprietaria
 - j) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Reggente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sottosezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sottosezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sottosezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sottosezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo della Sottosezione inoltra la domanda per l'accettazione alla Sezione di Latina. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sottosezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, di quello sezionale e di quello Sottosezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine, si perdono tutti i diritti spettanti ai Soci compreso la copertura assicurativa che decorrerà dal ventesimo giorno successivo alla data del rinnovo.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sottosezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sottosezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sottosezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sottosezione o dalla Sezione di Latina del CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione, che la inoltra alla Sezione di Latina per l'approvazione; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni Disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, in accordo con la Sezione CAI di Latina, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SOTTOSEZIONI

Art. 13- Organi della Sottosezione

Sono organi della Sottosezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Reggente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

La carica di Segretario e di Tesoriere può essere assegnata ad una sola persona.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) adotta il Regolamento in armonia con quello della Sezione di Latina ed, in seguito ad approvazione della stessa, i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i Rendiconti d'esercizio e la relazione del Reggente;
- d) delibera lo scioglimento della Sottosezione;
- e) delibera sulle modificazioni da apporre al Regolamento Sottosezionale in unica lettura, modifiche che dovranno essere successivamente approvate dalla Sezione di Latina;
- f) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno trentacinque Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 marzo per l'approvazione dei Rendiconti e la nomina delle cariche Sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte della Sezione di Latina oppure da almeno un terzo dei Soci maggiorenni della Sottosezione.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso affisso all'Albo Sottosezionale, per almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione e va altresì spedito a tutti i Soci aventi diritto o con lettera postale o a mano, oppure tramite fax o e-mail, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio non può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare al massimo una delega.

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo si possono dare al massimo due preferenze.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alla cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

La deliberazione di scioglimento della Sottosezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo Sottosezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - *Composizione e funzioni*

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sottosezione e si compone di numero sette componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Reggente e, se ritenuto opportuno, un Vice Reggente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;
- c) redige, colleziona e riordina le modifiche dello Statuto e del Regolamento della Sottosezione;
- d) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- f) cura la redazione dei Rendiconti di esercizio della Sottosezione;
- g) delibera di inoltrare alla Sezione di Latina la richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- h) delibera di inviare alla Sezione di Latina le domande di iscrizione di nuovi Soci.

- i) collabora con la Sezione di Latina per la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole;
- j) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dello Statuto e del Regolamento della Sezione di Latina e del Regolamento sottosezionale;
- k) nomina la Commissione Verifica Poteri.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili ad esclusione del Reggente che può essere rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la Sezione di Latina, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Reggente può invitare i Soci che fanno parte degli Organi della Sezione di Latina.

Il Reggente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato dal Reggente o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, o con lettera postale o a mano, oppure fax o e-mail, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza in cui può essere convocato anche a voce o telefonicamente..

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Reggente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Reggente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, sono prese a maggioranza dei voti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sottosezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Reggente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Reggente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

REGGENTE

Art. 23 - *Compiti e nomina del Reggente*

Il Reggente della Sottosezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal Rendiconto dell'esercizio.
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Reggente della Sottosezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Reggente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della Sottosezione.

I Consiglieri, in caso di mancato rispetto del programma e dei contenuti a sostegno della elezione del Reggente che loro hanno nominato, possono a maggioranza dei voti revocare il mandato ed eleggere in seno al Consiglio un nuovo Reggente.

Il Reggente, cui venga a mancare la maggioranza dei consensi in seno al Consiglio Direttivo, cessa immediatamente dalla propria carica.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - *Compiti del Tesoriere*

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Reggente.

Art. 25 - *Compiti del Segretario*

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali, nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione dell'attività Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intraprendono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo, in collaborazione con la Sezione di Latina, può costituire Organi Tecnici Consultivi (OTC), commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, più specificatamente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo Sezionale.

TITOLO VI PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza delle attività sociali; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sottosezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto che, unitamente alla relazione del Reggente, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il Rendiconto reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione gestionale della Sottosezione. Dal Rendiconto devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione di Latina, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado; il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non

potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - *Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano*

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della Sezione di Latina. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte della Sezione CAI di Latina.

Ogni modifica del presente Regolamento dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte della Sezione CAI di Latina.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sottosezione di Aprilia della Sezione di Latina del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 13 marzo 2010.

Il Reggente della Sottosezione

Il Presidente dell'Assemblea

